



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

11

del

21/04/2016

(Proposta n. 11 del 21/04/2016)

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che l'articolo 1 della Legge di Stabilità n. 147/2013 (commi 639-705), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che l'Imposta Unica Comunale (IUC) è composta da:

- Imposta municipale propria (IMU) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- Tributo servizi indivisibili (TASI) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Tributo servizio rifiuti (TARI) componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 22/05/2014 è stato adottato il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), successivamente modificato ed integrato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 125 del 02/08/2014 e n. 89 del 30/07/2015;

RITENUTO ora opportuno apportare al Regolamento stesso alcune precisazioni ed integrazioni, anche al fine di conformare le disposizioni in esso contenute a quelle stabilite dalle norme emanate successivamente alla sua approvazione;

VISTO che ai sensi dell'art. 9-bis comma 1 D.L. n. 47/2014, la facoltà da parte dei Comuni di assimilare l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia è stata abrogata ed al contempo sostituita con l'assimilazione *ope legis* relativa ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

11

del

21/04/2016

italiani non residenti nel territorio dello stato iscritti all'A.I.R.E. già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato uso;

CONSIDERATE le rilevanti modifiche che il legislatore ha inteso apportare alla disciplina del tributo con la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. Legge di Stabilità per il 2016), in particolare:

- per la disciplina dell'IMU:

- all'articolo 1 comma 10, lettere a) e b) viene abrogata la facoltà dei Comuni di assimilare ad abitazione principale l'abitazione concessa in comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado e contestualmente viene prevista una riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, determinando specifiche condizioni;

- all'articolo 1 comma 10, lett. c) e d) vengono abrogati i trattamenti di favore riferiti ai terreni agricoli, in relazione alle disposizioni di cui al successivo comma 13 che prevede una revisione complessiva della tassazione sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 (quindi con esclusione dei terreni ubicati in Comuni montani come il Comune di Fabriano) oltre all'esenzione per i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- all'articolo 1 comma 15 l'assimilazione ad abitazione principale viene riconosciuta anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- all'articolo 1 comma 53 viene riconosciuta una riduzione del 25% del tributo per gli immobili concessi in locazione a canone concordato ai sensi della L. 431/1998;

- per la disciplina della TASI:



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

11

del

21/04/2016

- all'articolo 1 comma 10, lettere a) e b) viene abrogata la facoltà dei Comuni di assimilare ad abitazione principale l'abitazione concessa in comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado e contestualmente viene prevista una riduzione del 50% della base imponibile IMU (quindi anche TASI) per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, determinando specifiche condizioni;
- all'articolo 1 comma 14 viene modificato il presupposto impositivo della TASI, con l'esplicita esclusione dall'applicazione del tributo per l'abitazione principale non di lusso; la medesima esclusione vale per la parte relativa all'occupante, anche nel caso in cui l'abitazione non sia di proprietà di quest'ultimo, ma di un soggetto possessore differente, per il quale resta comunque ferma l'obbligo tributario;
- all'articolo 1 comma 15 l'assimilazione ad abitazione principale viene riconosciuta anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- all'articolo 1 comma 54 viene riconosciuta una riduzione del 25% del tributo per gli immobili concessi in locazione a canone concordato ai sensi della L. 431/1998;

CONSIDERATA l'esigenza, ai fini TARI, di individuare una percentuale di abbattimento forfettario della superficie occupata da magazzini di stoccaggio di materie prime e merci, nel caso in cui sulla stessa sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio ed al contempo non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo;

RITENUTO opportuno riconsiderare la disciplina del tributo per le utenze produttive di rifiuti speciali ed assimilati al fine di rendere più chiare le disposizioni in materia;

CONSIDERATA la richiesta pervenuta dalle Associazioni rappresentative delle categorie produttive, destinata a prolungare i termini già previsti per la presentazione della documentazione necessaria al riconoscimento di detassazioni e riduzioni per la produzione di rifiuti speciali ed assimilati e ritenuta la stessa meritevole di accoglimento con immediata decorrenza, anche per favorire un proficuo dialogo tra Amministrazione Comunale e soggetti contribuenti, convintamente sostenuto dall'Amministrazione stessa;

CONSIDERATA pertanto l'opportunità di integrare il testo del Regolamento Comunale IUC in oggetto, come da modifiche ed integrazioni di seguito riportate;



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

11

del

21/04/2016

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 commi 639 – 703 della L. 147/2013 e s.m.i., alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

ATTESO che rientra tra le competenze del Consiglio Comunale l'adozione dei regolamenti, ai sensi dell'art. 42 del T.U. degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

RICHIAMATI:

- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, che ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 7 marzo 2016, che ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

11

del

21/04/2016

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del comma 15, dell'art. 13 del D.L. 201/2011, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nel Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DATO ATTO che sulla presente proposta verrà acquisito il parere del collegio dei revisori, ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000 del TUEL;

VISTO il parere espresso in merito dalla Commissione Consiliare Bilancio e Finanze;

Visti i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- 1) Di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni al “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 22/5/2014, come modificato ed integrato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 125 del 02/08/2015 e n. 89 del 30/07/2015;

Modificare i commi 1 e 2 dell'articolo 5 “Oggetto del Regolamento” – Capitolo B, IMU – come segue:

Testo vigente	Versione modificata
1. Il presente capitolo disciplina l'applicazione nel Comune di Fabriano dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito	1. Il presente capitolo disciplina l'applicazione nel Comune di Fabriano dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

11

del

21/04/2016

con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147; 2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente capitolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23;	con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dalla Legge n. 208/2015. 2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente capitolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23 e dalla Legge n. 208/2015.
--	--

Modificare il comma 2, lettera a) dell'art. 6 "Presupposto dell'Imposta" – Capitolo B, IMU – come segue:

Testo vigente	Versione modificata
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;	2. L'imposta municipale propria, non si applica altresì: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché a quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1 comma 15, L. 208/2015);

Modificare l'art. 8 "Definizione di abitazione principale e pertinenze" – Capitolo B, IMU – come segue:

- Abrogare il comma 3 lettera b).

Testo vigente	Versione modificata
3. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, come segue:	3. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, come segue:



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

11

del

21/04/2016

<p>a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</p> <p>b) concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la utilizzano come abitazione principale e che hanno nella stessa la residenza anagrafica e la dimora abituale. Il comodatario non deve essere titolare di percentuali di diritti reali di godimento sull'immobile (usufrutto, uso, abitazione). L'agevolazione opera fino a concorrenza della quota di rendita risultante in catasto inferiore o uguale il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari di proprietà del comodante, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p>	<p>a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>Comma 3 lettera b) abrogata.</p>
---	--

Modificare il titolo dell'art. 10 "Base Imponibile dei fabbricati e dei terreni" – Capitolo B, IMU - come segue:

Testo vigente	Versione modificata
ARTICOLO 10 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI	ARTICOLO 10 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

Modificare l'art. 10 "Base Imponibile dei fabbricati e dei terreni" – Capitolo B, IMU - come segue:

- Abrogare il comma 4.

Testo vigente	Versione modificata
<p>1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e dei seguenti.</p> <p>2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito</p>	<p>1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e dei seguenti.</p> <p>2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito</p>



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

11

del

21/04/2016

dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

4. **Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.**

dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

Comma 4: abrogato.

Al Capitolo B, IMU, dopo l'articolo 12 aggiungere l'articolo 12- *bis* come segue:

Testo vigente

ARTICOLO 12-*bis*

UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO

1. Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile a condizione che:

- il comodante risieda nel Comune di Fabriano;
- il comodante non possieda altri immobili in Italia, ad eccezione della propria abitazione principale di residenza (nel Comune di Fabriano), non classificata in A/1, A/8 e A/9;
- il contratto di comodato sia registrato.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni suddette, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione IMU di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

11

del

21/04/2016

Modificare l'art. 16 "Esenzioni" – Capitolo B, IMU - come segue:

-Modificare il comma 2 lettera h).

Testo vigente	Versione modificata
<p>2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D. Lgs 504/92 di seguito riportate:</p> <p>a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;</p> <p>b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;</p> <p>c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;</p> <p>d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;</p> <p>e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;</p> <p>h) i terreni definiti esenti ai sensi dell'articolo 1, D.L. 24-1-2015 n. 4;</p> <p>i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali,</p>	<p>2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D. Lgs 504/92 di seguito riportate:</p> <p>a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;</p> <p>b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;</p> <p>c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;</p> <p>d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;</p> <p>e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;</p> <p>h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1997 n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministro delle Finanze del 14 giugno 1993 n. 9 e sulla base dei criteri individuati dalla circolare stessa;</p> <p>i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali,</p>



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

11

del

21/04/2016

ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Modificare l'art. 22 "Presupposto impositivo e finalità" – Capitolo C, TASI - come segue:
-Modificare il comma 1.

Testo vigente	Versione modificata
1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.	1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale , come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La TASI è posta a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Modificare l'art. 23 "Soggetti Passivi" – Capitolo C, TASI - come segue:

-Aggiungere i commi 2-bis e 2-ter;

Testo vigente	Versione modificata
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 22. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.	1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 22. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono	2. Nel caso in cui l'immobile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

11

del

21/04/2016

titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.

3. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

5. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido

un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.

2-bis. La TASI non è dovuta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

2-ter. La TASI non è dovuta altresì per le fattispecie individuate dall'art. 6, comma 2 del presente Regolamento.

3. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

5. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

7. In caso di pluralità di possessori o di



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

11

del

21/04/2016

<p>all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile.</p> <p>8. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.</p>	<p>detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile.</p> <p>8. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.</p>
--	--

Modificare l'art. 24 "Immobili soggetti al tributo" – Capitolo C, TASI - come segue:

- Modificare il comma 1;
- Abrogare i commi 3 e 3-bis;
- Abrogare il comma 4 lettera b);

Testo vigente	Versione modificata
<p>1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale (e le fattispecie assimilate) e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.</p> <p>2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora</p>	<p>1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati e le aree edificabili, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e fattispecie assimilate non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come definiti ai fini IMU, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.</p> <p>2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora</p>



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

11

del

21/04/2016

sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.

3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3-bis. A partire dall'anno 2015 è considerata abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso.

Il tributo si applica a tale fattispecie, nella misura ridotta di due terzi.

4. E' considerata **direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare** e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, come segue:

a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.

Abrogati i commi 3 e 3-bis.

4. E' considerata **direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare** e le relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, come segue:

a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Comma 4 lettera b) abrogata.



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

11

del

21/04/2016

b) **concessa in comodato** dal soggetto passivo ai **parenti** in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la utilizzano come abitazione principale e che hanno nella stessa la residenza anagrafica e la dimora abituale. Il comodatario non deve essere titolare di percentuali di diritti reali di godimento sull'immobile (usufrutto, uso, abitazione). L'aliquota prevista per l'abitazione principale si applica fino a concorrenza della quota di rendita risultante in catasto inferiore o uguale il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari di proprietà del comodante, la predetta aliquota può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

5. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

6. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.

7. Per tutte le fattispecie descritte nel presente articolo si applicano le disposizioni del capitolo del presente regolamento che disciplina l'IMU.

5. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

6. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.

7. Per tutte le fattispecie descritte nel presente articolo si applicano le disposizioni del capitolo del presente regolamento che disciplina l'IMU.

Modificare l'art. 25 " Base Imponibile" – Capitolo C, TASI – come segue:
- Aggiungere il comma 5;



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

11

del

21/04/2016

Testo vigente	Versione modificata
<p>1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., come meglio specificato di seguito.</p> <p>2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 11 del presente regolamento.</p> <p>3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 12 del presente regolamento.</p> <p>4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.</p>	<p>1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., come meglio specificato di seguito.</p> <p>2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 11 del presente regolamento.</p> <p>3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 12 del presente regolamento.</p> <p>4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.</p> <p>5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">• il comodante risieda nel Comune di Fabriano;• il comodante non possieda altri immobili in Italia, ad eccezione della propria abitazione principale di residenza (nel Comune di Fabriano), non classificata in A/1, A/8 e A/9;• il contratto di comodato sia registrato.



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

11

del

21/04/2016

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione IMU di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Modificare l'art. 35 "Rifiuti assimilati agli urbani" – Capitolo D, TARI - come segue:

- Abrogare il comma 2

Testo vigente

Versione modificata



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

11

del

21/04/2016

<p>1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato B provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti dall'utenza e la superficie complessiva dell'utenza stessa (in mq), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non superi il doppio del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>2. Ai fini della determinazione della quantità globale dei rifiuti i soggetti interessati devono comunicare al Comune, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, fatture).</p> <p>3. Le ditte che soddisfano i requisiti qualitativi e quantitativi stabiliti dall'Ente per l'assimilazione agli urbani conferiscono i rifiuti speciali assimilati al servizio comunale e sono assoggettati al pagamento del tributo; in caso contrario, sono tenuti allo smaltimento a propria cura e spese e non sono assoggettati al pagamento del tributo sulle superfici ove si producono i predetti rifiuti.</p>	<p>1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato B provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti dall'utenza e la superficie complessiva dell'utenza stessa (in mq), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non superi il doppio del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>Comma 2 abrogato.</p> <p>3. Le ditte che soddisfano i requisiti qualitativi e quantitativi stabiliti dall'Ente per l'assimilazione agli urbani conferiscono i rifiuti speciali assimilati al servizio comunale e sono assoggettati al pagamento del tributo; in caso contrario, sono tenuti allo smaltimento a propria cura e spese e non sono assoggettati al pagamento del tributo sulle superfici ove si producono i predetti rifiuti.</p>
---	--



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

11

del

21/04/2016

Modificare l'art. 41 "Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio" – Capitolo D, TARI - come segue:

- Modificare il comma 5;
- Modificare il comma 6 lettera b).

Testo vigente		Versione modificata	
5. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta e ai relativi magazzini le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:		5. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:	
ATTIVITA'	% Forfettaria di abbattimento	ATTIVITA'	% Forfettaria di abbattimento
OFFICINE, AUTOCARROZZERIA, ELETTRAUTO, GOMMISTA	30%	OFFICINE, AUTOCARROZZERIA, ELETTRAUTO, GOMMISTA	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	20%	LAVANDERIE E TINTORIE	20%
LABORATORI, ANALISI MEDICHE, AMBULATORI MEDICI, VETERINARI, DENTISTICI	15%	LABORATORI, ANALISI MEDICHE, AMBULATORI MEDICI, VETERINARI, DENTISTICI	15%
		MAGAZZINI DI STOCCAGGIO DI MERCI E PRODOTTI FINITI	30%
6. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 5 si fa riferimento a criteri di		6. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 5 si fa riferimento a criteri di	



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

11

del

21/04/2016

analogia.

7. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, fatture).

analogia.

7. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare, entro il **31 maggio** dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, fatture).

Modificare l'art. 57 "Riduzioni per il riciclo" – Capitolo D, TARI - come segue:

- Modificare i commi 2 e 4

Testo vigente	Testo modificato
1. La quota variabile del tributo è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati.	1. La quota variabile del tributo è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati.
2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa variabile dovuta dall'utenza, è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo , sulla base del rapporto tra	2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa variabile dovuta dall'utenza, è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo; la percentuale di riduzione è



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

11

del

21/04/2016

<p>la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari ed i rifiuti riciclati, conferiti in forma ordinaria al servizio pubblico – e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata a tariffa per il coefficiente Kd medio della classe corrispondente di cui alla tabella 4 del D.P.R. n. 158/1999.</p> <p>3. La misura di tali riduzioni verrà calcolata sulla base delle quantità effettivamente avviate al riciclo secondo le percentuali di seguito indicate:</p> <p>Percentuali di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo:</p> <table><tr><td>Fino al 10%</td><td>nessuna riduzione</td></tr><tr><td>Dal 10% al 50%</td><td>riduzione del 15%</td></tr><tr><td>Oltre il 50%</td><td>riduzione del 30%</td></tr></table> <p>4. La riduzione, per l'anno precedente a quello di riferimento, deve essere richiesta annualmente al Comune dall'interessato, entro il mese di aprile dell'anno successivo, a pena esclusione dal beneficio, consegnando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione si dovrà altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. Deve inoltre essere presentata copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento, i contratti e le fatture o altra documentazione equivalente.</p> <p>5. Le riduzioni di cui sopra potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno</p>	Fino al 10%	nessuna riduzione	Dal 10% al 50%	riduzione del 15%	Oltre il 50%	riduzione del 30%	<p>data dal rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati e la quantità totale di rifiuti prodotti, stimata moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata a tariffa per il coefficiente Kd medio della classe corrispondente di cui alla tabella 4 del D.P.R. n. 158/1999.</p> <p>3. La misura di tali riduzioni verrà calcolata sulla base delle quantità effettivamente avviate al riciclo secondo le percentuali di seguito indicate:</p> <p>Percentuali di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo:</p> <table><tr><td>Fino al 10%</td><td>nessuna riduzione</td></tr><tr><td>Dal 10% al 50%</td><td>riduzione del 15%</td></tr><tr><td>Oltre il 50%</td><td>riduzione del 30%</td></tr></table> <p>4. La riduzione, per l'anno precedente a quello di riferimento, deve essere richiesta annualmente al Comune dall'interessato, entro il 31 maggio dell'anno successivo, a pena esclusione dal beneficio, consegnando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione si dovrà altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. Deve inoltre essere presentata copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento, i contratti e le fatture o altra documentazione equivalente.</p> <p>5. Le riduzioni di cui sopra potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno</p>	Fino al 10%	nessuna riduzione	Dal 10% al 50%	riduzione del 15%	Oltre il 50%	riduzione del 30%
Fino al 10%	nessuna riduzione												
Dal 10% al 50%	riduzione del 15%												
Oltre il 50%	riduzione del 30%												
Fino al 10%	nessuna riduzione												
Dal 10% al 50%	riduzione del 15%												
Oltre il 50%	riduzione del 30%												



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

11

del

21/04/2016

successivo anche mediante conguaglio compensativo.	successivo anche mediante conguaglio compensativo.
---	---

2) Di prendere atto del vigente Regolamento Comunale di disciplina della IUC come modificato ed integrato dalla presente deliberazione, che si allega al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale;

3) Di dare atto che le modifiche al Regolamento Comunale adottate con il presente atto, ai sensi dell'art. 27, comma 8 della legge 448/2001, entrano in vigore il primo gennaio 2016;

4) Di disporre l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del comma 15, dell'art. 13 del D.L. 201/2011, entro i termini di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione, per via telematica, mediante l'inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Simonetta Sargenti.

Di rendere il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il responsabile del procedimento

Dott.ssa Simonetta Sargenti

Il Dirigente

Dott.ssa Immacolata De Simone

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i